Diritto & Fisco

MODELLO 730
E REDDITI 2019
in edicola con
ItaliaOggi

Allo studio del Mineconomia il rinvio per tutti i soggetti o solo per chi si adegua

Versamenti, alla cassa il 22/7

Verso la proroga dei termini per i ritardi dei nuovi Isa

DI CRISTINA BARTELLI

Verso la proroga dei versamenti fiscali, causa ritardi degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il rinvio sarà, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, al 22 luglio prossimo. La scadenza originaria è, infatti, fissata, quest'anno, al 1° luglio 2019, ma i tecnici del ministero dell'economia si avvarranno della possibilità di concedere 20 giorni di tempo senza la necessità di particolari provvedimenti normativi ad hoc. E poi, come avvenuto anche gli altri anni, gli ulteriori 30 giorni versando la maggiorazione dello 0,40%. Il nodo da sciogliere (se ne parlerà dalla prossima settimana, conclusa la campagna elettorale per il voto europeo) è l'ambito di intervento della proroga se, come chiedono i professionisti, una proroga per tutti i versamenti che devono effettuare le imprese soggette agli studi di settore, o invece una proroga, come contenuta nelle bozze di provvedimento che stanno circolando in questi giorni, o solo quei soggetti che dovranno, a seguito dell'applicazione degli Isa, aumentare il reddito dichiarato e procedere agli adeguamenti.

I calcoli degli Isa, comunque, sono ancora fermi ai blocchi. Il programma che l'Agenzia delle entrate doveva rilasciare alle software house, per testarlo e preparare la versione beta, è ancora di là da venire. Si pensa sarò disponibile non prima della metà di giugno, trascinando, dunque, in un effetto domino, tutte le attività collegate. Ecco, dunque, che ieri è arrivata la nota ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in cui si richiede il rinvio dei termini. Ancora più drastica la richiesta arrivata ieri da Aidc e Ungdcec che invoca l'intervento del Garante del contribuente per la disapplicazione degli Isa relativamente all'anno di imposta 2018.

Intanto il rinvio richiesto dai commercialisti non riguarda solo gli Isa, ma mette assieme anche i problemi che si stanno verificando con le deleghe e la fatturazione elettronica. Nella missiva inviata al ministro

Massimo Miani

dell'economia Giovanni Tria, la proroga dei termini di versamento delle imposte viene invocata a causa dei ritardi accumulati nella messa a punto degli strumenti necessari all'applicazione dei nuovi Isa. Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale, sottolinea che «la definizione dell'ambito di applicazione e dei requisiti di accesso ai benefici premiali previsti è stata effettuata soltanto il 10 maggio e che per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente, oltre ai dati indicati nel modello Isa, sono necessari gli ulteriori dati che non sono stati ancora resi disponibili all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate». Alla luce dell'«ancora attuale indisponibilità degli stessi applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale», Miani evidenzia «la necessità di disporre un congruo differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza il 1° luglio». Ai commercialisti, l'ipotesi di sfruttare i 20 giorni di proroga, però, non basta. I commercialisti, infatti, ritengono «del tutto insufficiente un intervento tramite decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) che consentirebbe un differimento dei i termini di versamento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni, dovendo anche avere il tempo necessario per familiarizzare con il nuovo strumento e illustrarlo ai propri clienti. E rilanciano nella nota richiedendo «un intervento di natura normativa che disponga, con il necessario anticipo rispetto all'attuale scadenza, la proroga dei termini di versamento al 30 settembre 2019». La fondazione dottori commercialisti interviene sul punto chiedendo una proroga dei versamenti al 30 luglio senza maggiorazione che comprenda anche il saldo Iva 2019, una proroga omnibus per tutte le partite Iva anche quelle non soggette agli Isa.

Riguardo, infine, al nuovo servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, che l'Agenzia delle entrate dovrebbe mettere a disposizione dal prossimo 31 maggio, i commercialisti evidenziano «l'inadeguatezza del termine per effettuare l'adesione, fissato al 2 settembre 2019», chiedendo che il rinvio dei termini per effettuare l'adesione sia differito al 31 ottobre 2019.

© Riproduzione riservata

Sanatoria delle liti pendenti, la definizione è ad ampio spettro

Rottamazione ad ampio spettro. Una controversia col Fisco che vede il contribuente vincitore nei primi due gradi di giudizio, e che prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (la c.d. «rottamazione-ter») risulta ancora pendente in Cassazione, può essere definita, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del dl n. 119/2018, con il pagamento del 5% del valore della causa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 156, pubblicata ieri. L'istante è un contribuente destinatario di un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale: l'esito dei gradi di merito del giudizio è risultato a lui totalmente favorevole; tuttavia, la Suprema corte ha, poi, accolto il ricorso dell'Ente impositore, cassando con rinvio, ma la sentenza è datata 19 dicembre 2018 (quindi, al momento di entrata in vigore della legge di conversione del dl 119/18 la causa era ancora pendente in giudizio). Qual è la corretta modalità di definizione della controversia? L'ente impositore, nell'accogliere la soluzione interpretativa prospettata dal richiedente il parere, ossia che al caso di specie è applicabile l'art. 6, comma 2 del dl n. 119/2018, richiama la circolare n. 6/2019, la quale aveva già chiarito che la percentuale del 5% è applicabile nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti due condizioni: il ricorso penda dinnanzi alla Cassazione alla data del 19 dicembre 2018; il Fisco sia rimasto soccombente in toto nei precedenti gradi di giudizio. Verificatosi, dunque, entrambe le circostanze, l'Amministrazione finanziaria non può che dare il via libera alla definizione col pagamento del 5% del valore della lite e ricordare che «il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore della legge n. 136/2018, data in cui la sentenza di cassazione non era ancora stata depositata».

Vincenzo Morena

Controversie tributarie, sì alle dichiarazioni extraprocessuali

Parità di armi tra Fisco e contribuente. Anche il contribuente può introdurre nel giudizio tributario dichiarazioni extraprocessuali per far valere le proprie ragioni. Le dichiarazioni sostitutive rilevano al pari degli altri elementi indiziari e concorrono a formare il libero convincimento del giudice. Questo l'importante principio sancito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 13174/2019. La controversia segue il ricorso presentato da un imprenditore contro l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha ricostruito il suo reddito sulla base delle risultanze di indagini bancarie. Per superare la presunzione del Fisco il contribuente aveva prodotto, oltre ad assegni, atti di vendita e ricevute di pagamento, le dichiarazioni sostitutive dei familiari e di un amico di famiglia da cui era possibile evincere che le ingenti somme transitate sul conto erano frutto di donazioni da parte del padre, poi deceduto. La Ctr ha respinto le ragioni del contribuente perché gli atti sostitutivi di notorietà prodotti sono stati considerati inidonei ad assolvere l'onere probatorio. Di diverso avviso i giudici di legittimità che hanno ritenuto fondato il ricorso per cassazione proposto dall'imprenditore, per due ordini di ragioni. Da un lato, il Collegio ha ribadito che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, posto dall'art. 7 del dlgs 546/1992, non vieta all'Amministrazione finanziaria di assumere dichiarazioni di terzi da far valere ai fini dell'accertamento e che in sede processuale tale documentazione assume la valenza di elemento indiziario lasciato alla libera valutazione del giudice. Dall'altro la Corte ha aggiunto che, al pari dell'Amministrazione finanziaria, anche il contribuente può introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale a sostegno delle proprie tesi e tali atti notori assurgono al rango di indizi. In ambito processuale, pertanto, le dichiarazioni sostitutive costituiscono dei meri argomenti di prova.

Emiliano Marvulli